SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 258**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 1992.

Individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali nell'anno 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1993 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali ed internazionale;

Considerato che nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie si deve tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale delle stesse, del loro collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della equilibrata ripartizione geografica delle scelte;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui collegare le lotterie nell'anno 1993:

Corsi mascherati del carnevale di Viareggio e del carnevale di Putignano;

Gara sciistica «Il Gigantissimo» e Rassegna televisiva Umbriafiction;

Gran Premio ippico lotteria di Agnano;

Concorso equestre di Piazza di Siena;

Giro ciclistico d'Italia;

Giro d'Italia auto storiche;

Corsa automobilistica internazionale gran premio lotteria di Monza;

Regata storica di Amalfi;

Gran premio di trotto Città di Montecatini;

Regata storica di Venezia;

Corsa ippica internazionale gran premio lotteria di Merano;

Maratona d'Italia - Lotteria internazionale;

Trasmissione televisiva abbinata alla lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 216

92A4990

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 ottobre 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 15,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 27,75 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A4971

DECRETO 29 ottobre 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1988 (quinquennali), 1° novembre 1988 (quinquennali), 1° novembre 1989 (quinquennali), 1° maggio 1990 (quinquennali), 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali), 1° novembre 1991 (settennali) e 1° maggio 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1992 e scadenza nel mese di maggio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-AU-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-AU-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/66-AU-260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1992 e scadenza nel mese di maggio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 251850 del 26 aprile 1988, n. 254430 del 27 ottobre 1988, n. 571230 del 23 ottobre 1989, n. 192506 del 19 aprile 1990, n. 193314 del 22 ottobre 1990, n. 348574 del 19 aprile 1991, n. 349365 del 22 ottobre 1991 e n. 825479 del 21 aprile 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1993, è determinato nella misura:

dell'8,05% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988 - codice ABI 13017, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 10;

dell'8,05% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988 - codice ABI 13027, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 9;

dell'8,05% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

dell'8,05% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,05% per i CCT quinquennali 1° novembre 1990 - codice ABI 13090, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 5;

dell'8,05% per i CCT settennali 1° maggio 1991 - codice ABI 13099, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,05% per i CCT settennali 1° novembre 1991 - codice ABI 13208, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,05% per i CCT settennali 1° maggio 1992 - codice titolo 36604, emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 4.628.606.250.000 così ripartite:

L. 160.995.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 80.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988;

L. 402.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 965.970.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 684.228.750.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 764.726.250.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 764.726.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 804.975.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4991

DECRETO 29 ottobre 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1985 (decennali), 1° novembre 1986 (decennali) e 18 novembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1992 e scadenza nel mese di novembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.300 miliardi;

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 novembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 499.910.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 22 ottobre 1985 e del 24 ottobre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 novembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 625599 del 24 ottobre 1986 e l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale n. 625785 del 12 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1992 e scadenza nel mese di novembre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 319632 del 22 ottobre 1985 e n. 625599 del 24 ottobre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625785 del 12 novembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1993, è determinato nella misura:

del 14,15% per i CCT decennali 1° novembre 1985 - codice ABI 12842, emessi per lire 5.300 miliardi, cedola n. 8;

del 15,35% per i CCT decennali 1° novembre 1986 - codice ABI 12871, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 7;

del 15,10% per i CCT settennali 18 novembre 1986 - codice ABI 12872, circolanti per L. 499.910.000.000, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.823.177.035.600, così ripartite:

L. 749.950.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1985;

L. 997.741.875.000 per i CCT decennali 1° novembre 1986;

L. 75.485.160.600 per i CCT settennali 18 novembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4992

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 1992.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visti i decreti del Presidente della Republica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 6 giugno 1976, n. 306, concernente l'istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 28 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego, così come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1987, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 101, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della sopracitata legge n. 312/1980, sono state determinate le dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data del 1° gennaio 1978;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1986, registro n. 13, foglio n. 139, concernente la «determinazione del numero degli addetti agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 228, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del suddetto Ministero, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, allegate come parti integranti del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, concernente il «recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 2, foglio n. 42, con il quale sono state determinate, per il personale dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle *A*, *B*, e *C* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale e dichiarati altresì indisponibili determinati numeri di posti negli ambiti delle dotazioni organiche della ottava e della settima qualifica funzionale così come previsto dalle suindicate tabelle *A*, *B* e *C*;

Visti i provvedimenti con i quali questa amministrazione ha provveduto, in applicazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ad inquadrare il personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, appartenente alle varie ex carriere (dalla direttiva alla ausiliaria), nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui alla tabella *C* del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1991, registro n. 10, foglio n. 347, con il quale è stata determinata, per qualifiche funzionali e profili professionali, la dotazione organica provvisoria del personale dei singoli istituti sperimentali e delle relative sezioni operative periferiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1991, registro n. 83, foglio n. 58, relativo al «recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui al citato art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168», ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 21 giugno 1991, n. 192, concernente «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale», con la quale sono stati aumentati i posti delle qualifiche funzionali III, IV, VI e VII, rispettivamente di quattro, quattordici, dieci e quattro unità, dei ruoli degli istituti sperimentali di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987;

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare, in applicazione del citato art. 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, le dotazioni organiche del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, trasferendo le dotazioni del preesistente ordinamento (per gli sperimentatori carriera direttiva scientifica — quelle previste dalla citata legge 7 agosto 1986, n. 462, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, e per il restante personale quelle stabilite dalla sopraindicata legge 21 giugno 1991, n. 192, sostitutiva della tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987), nei nuovi profili, in base alla tabella di equiparazione n. 3, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, fermo restando l'organico complessivo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

In applicazione dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, citato nelle premesse, sono rideterminate, così come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, le dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1992
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 60

DOTAZIONI ORGANICHE DEI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 171/1991.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

Profili professionali	Livelli	Dotazione organica
Dirigente di ricerca	I	25
Ricercatore di seconda fascia	II	145
Ricercatore di prima fascia	III	191
		361
Dirigente di amministrazione	III	9
Funzionario di amministrazione	IV	6
	V	7
		13
Tecnologo	III	66
Collaboratore tecnico enti ricerca	IV	47
	V	66
	VI	75
		188
Collaboratore di amministrazione	V	14
	VI	21
	VII	35
		70
Operatore di amministrazione	VII	29
	VIII	43
	IX	71
		143
Operatore tecnico	VI	33
	VII	50
	VIII	83
		166
Ausiliario di amministrazione	IX	41
	X	40
		81
Ausiliario tecnico	VIII	7
	IX	10
	X	16
		33

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

92A4970

DECRETO 30 ottobre 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 6 ottobre 1989 recante norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 con il quale, in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione dei vini, è stato disciplinato l'uso della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 6 ottobre 1989 che fissa la data di «immissione al consumo» al 6 novembre dell'annata di produzione delle uve, quando non diversamente previsto nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine;

Viste le istanze presentate dagli interessati in merito alla necessità di maggiori precisazioni per ciò che concerne le estrazioni del vino dalle cantine ed eventuali autorizzazioni derogatorie;

Rilevata la necessità di completare le norme con precisazioni relative all'estrazione dei vini dalle cantine ed alle deroghe ammissibili;

Considerato che le predette richieste si inquadrano nell'ambito di azioni volte alla valorizzazione dei vini «novelli» e nel contempo ad assicurare uniformi criteri di commercializzazione;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di accogliere le citate istanze;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nel periodo eventualmente intercorrente dal completamento della vinificazione al 6 novembre i vini da qualificare come "novelli" non potranno essere estratti dalle cantine ove è avvenuta la vinificazione, per essere destinati al consumo in quanto tali, prima delle 48 ore antecedenti la data di immissione al consumo stesso.».

L'art. 3 è integrato come in appresso riportato:

«Ai fini dell'accesso alla deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi specificando quantità, tipologie di vino e Paese destinatario.

Solo ai fini espositivi e promozionali in ambito nazionale può essere concessa una autorizzazione all'estrazione anticipata dei vini "novelli" dalle cantine fino a sei giorni antecedenti la data del 6 novembre. In tal caso la richiesta deve essere effettuata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal comitato organizzativo della manifestazione espositiva almeno un mese prima, indicando con precisione le ditte partecipanti all'esposizione, le quantità e sottoscrivendo l'impegno di non porre il vino al consumo prima del 6 novembre.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5021

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 ottobre 1992.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1990, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1992, con il quale le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Visto il telefax n. 68003435 del 17 ottobre 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con il quale è stato disposto il rinvio al 28 e 29 novembre 1993 delle elezioni del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 10 settembre 1992 citato in premessa, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero avranno luogo il giorno 28 novembre 1993, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 29 novembre 1993, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede ministeriale, sita in Roma, viale Boston, 25.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 28 ottobre 1992

Il Ministro: VITALONE

92A4995

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 17 giugno 1992.

Approvazione dei disciplinari riguardanti le operazioni di ammasso pubblico comunitario del burro e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano per la campagna 1992-93.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione della Direzione generale con la quale si sottopongono ad approvazione i disciplinari riguardanti le operazioni di ammasso pubblico comunitario del burro e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano per la prossima campagna 1992-93;

Preso atto dell'introduzione, per quanto riguarda il disciplinare del burro, dell'indicazione delle regioni (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia) localizzando così l'intervento nelle zone di produzione del burro in Italia;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo nazionale nella riunione del 12 maggio 1992;

Nella seduta del 17 giugno 1992;

Delibera:

di approvare i testi dei disciplinari riguardanti le operazioni di ammasso pubblico comunitario del burro e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano per la prossima campagna 1992-93.

Roma, 17 giugno 1992

Il consiglio di amministrazione

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano in attuazione delle norme del regolamento CEE numeri 804/68, 971/68 e 1107/68 e successivi regolamenti modificatori, integrati ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano prodotti e definiti ai successivi articoli 2 e 3 che vengonò offerti in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di manutenzione, di conservazione e di cessione dei formaggi di cui al precedente comma, offerti in vendita all'intervento nel centro o nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A., e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

Possono formare oggetto di vendita all'intervento i seguenti formaggi, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al successivo art. 3:

1) formaggio grana padano fuori sale di età compresa fra i trenta ed i sessanta giorni, fabbricato nel periodo 12 novembre-31 marzo ed offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 15 maggio di ciascun anno;

2) i formaggi grana padano e parmigiano reggiano vengono fabbricati nel periodo 1° aprile-11 novembre di uno stesso annno e sono offerti all'intervento all'età minima di 6 mesi nel periodo 1° ottobre-15 maggio dell'anno successivo.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso centri d'intervento da ubicarsi, per il formaggio grana padano, nelle province di Cuneo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Verona, Vicenza, Bergamo, Parma e Trento e per il parmigiano reggiano nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Mantova.

Art. 3.

I formaggi offerti all'intervento devono:

1) presentare il marchio di origine (per il grana padano fuori sale anche l'indicazione, apposta con apposito bollo ad inchiostro indelebile, del giorno e del mese di fabbricazione) e risultare prodotti dai caseifici associati al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, padangrana, e al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purché i caseifici stessi tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonché le quantità espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:

• forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, facce piane, del diametro di 35/45 cm, di peso non inferiore a 26 e non superiore a 43 kg;

• umidità massima: 40 per cento;

• tenore minimo di grasso su sostanza secca: 36 per cento;

• tenore di sale non inferiore all'1,5 e non superiore al 2,2 per cento;

• pasta liscia con occhiatura appena visibile;

• non contenere sostanze estranee al latte, salvo il cloruro di sodio ed il caglio;

b) per i formaggi grana padano e parmiggiano reggiano in partite di età minima di sei mesi.

requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

requisiti di formaggi appartenenti alle categorie «scelti», «0» e «1» secondo gli usi e le consuetudini in vigore.

La quantità di prodotto accettata deve essere formata soltanto da partite di almeno:

100 forme cadauna se si tratta di G.P.;

50 forme cadauna se si tratta di P.R.,

costituite almeno per l'85% da formaggio «scelto» e per il restante 15% da formaggio di qualità «0» e/o «1»;

3) presentare ad un secondo cotrollo, da eseguirsi per il G.P. fuori sale entro un termine compreso fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno dopo la consegna; per il G.P. e il P.R. di età minima di sei mesi almeno due mesi ed al massimo 4 mesi dopo l'entrata in ammasso, le seguenti caratteristiche:

a) per il G.P. fuori sale:

crosta intatta (assenza di crepe sulla crosta);

pasta liscia con occhiatura appena visibile;

odore e sapori netti;

assenza di fermentazioni anormali accompagnate da rigonfiamento;

b) per il formaggi G.P. e P.R. di età minima di sei mesi:

i requisiti rispondenti alle esigenze di qualità «scelto», «0» e/o «1».

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio, con indicazione:

a) del nome e del cognome del venditore oppure, qualora trattasi di organismo associativo, della denominazione della sede sociale e del legale rappresentante, e relativi indirizzi;

b) della esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto all'intervento;

c) del centro di intervento cui si intende conferire il prodotto; tale centro deve risultare, fra i centri aperti, quello più vicino al predetto magazzino di giacenza del prodotto stesso, qualora tali centri distino oltre 100 km da predetto magazzino di giacenza. È comunque in facoltà dell'assuntore del servizio di indicare al venditore altro centro d'intervento al quale presentare il prodotto.

Ad ogni offerta di vendita vanno allegati:

una dichiarazione del competente consorzio di tutela, attestante, a termini del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, la avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1107/68 e che lo stesso caseificio tiene una regolare contabilità nei sensi indicati da detto decreto ministeriale 31 dicembre 1973 e, se si tratta di grana padano fuori sale, che il caseificio produttore trasforma soltanto il latte della sua normale zona di raccolta;

una dichiarazione dell'offerente che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 1107/68, si impegna a fornire all'A.I.M.A., a richiesta della stessa, informazioni statistiche sui quantitativi di latte trasformati e sui prodotti ottenuti;

un impegno dell'offerente ad accettare qualsiasi modifica adottata dalla CEE per quanto attiene alle modalità dell'intervento, in particolare in merito ad eventuali variazioni dei periodi stabiliti per l'effettuazione del secondo controllo di qualità di cui al precedente art. 3.

Per le operazioni di conferimento del prodotto, l'assuntore assicurerà in ogni caso la neutralità e l'indipendenza della esecuzione delle operazioni stesse.

A tal fine l'assuntore prima di dare esecuzione a dette operazioni, nei casi in cui i conferimenti riguardino prodotto di proprietà dello stesso ente assuntore o di operatori legati da vincolo di parentela, fino al secondo grado o di convivenza, o facenti parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'ente assuntore medesimo, dovrà dare immediata comunicazione all'AIMA che darà le opportune disposizioni per l'effettuazione delle operazioni di conferimento.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, si intende effettuata con riserva degli accertamenti di cui al successivo art. 5, e deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, concordando con il venditore la data della presa in consegna.

Il formaggio, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione dell'assuntore stesso, veicolo non scaricato.

Il prezzo di intervento, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento del conferimento, si applica al formaggio consegnato ad un magazzino situato ad una distanza massima di 350 km rispetto al luogo in cui il formaggio è depositato.

Qualora il magazzino indicato dall'assuntore del servizio sia situato ad una distanza superiore a quella di cui al comma precedente, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto, per il percorso eccedente i suddetti 350 km, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento della consegna del prodotto, per tonnellata di prodotto e per chilometro.

Art. 5.

Agli accertamenti, in sede sia di primo che di secondo controllo, della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta provvede, in contraddittorio con il venditore e con un rappresentante dell'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro d'intervento, con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati, a richiesta dell'assuntore dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Del compimento delle operazioni d'individuazioni della partita, di pesatura e numerazione delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione e dai rappresentanti del venditore e dell'assuntore.

I verbali devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Soltanto il formaggio grana padano fuori sale offerto all'intervento è considerato in deposito provvisorio presso il magazzino ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio, i requisiti del prodotto di cui al precedente art. 3, n. 2, lettera *a)*, secondo, terzo e quarto (•).

Le analisi di cui al comma precedente sono affidate ad istituti e laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A.

L'assuntore del servizio deve provvedere preventivamente se possibile, ma comunque entro due giorni dalla consegna del formaggio, chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni che, presente il conferente o suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di campionamento e di analisi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico del conferente.

Art. 6.

Il pagamento, al venditore, del prezzo di acquisto del formaggio grana padano e del parmigiano reggiano in partite di età minima di sei mesi è effettuato dall'assuntore, mediante corresponsione, all'atto del primo accertamento, di un acconto pari all'88% del prezzo stesso, calcolato sul peso inizialmente rilevato.

Il saldo del prezzo è corrisposto, o conguagliato, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale saldo, il prezzo di acquisto è applicato sul peso risultante dai verbali di primo accertamento per le forme che, all'atto dell'accertamento definitivo, risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti per le quali l'acquisto stesso si intende pertanto perfezionato. Le forme non riconosciute idonee per l'acquisto sono restituite al venditore al peso originario, calcolato attribuendo ad esse il peso medio, per forma, dell'intera partita all'atto del primo controllo.

Le spese di entrata e di conservazione per le forme che vengono restituite al venditore sono regolate direttamente fra il venditore stesso e l'assuntore del servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Per i pagamenti, sia degli acconti che dei saldi, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati:

- l'assuntore;
- il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna;
- la data della consegna;
- l'intestatario venditore;
- la quantità di prodotto espressa in numero di forme ed in tonnellate, accettata in via provvisoria ed in via definitiva;
- il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto;
- il prezzo unitario d'acquisto;
- il controvalore provvisorio o definitivo della merce;
- l'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto o di saldo e la relativa I.V.A.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento o dall'A.I.M.A.

L'istituto di credito, incaricato del pagamento sarà scelto dall'A.I.M.A.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Per gli acquisti di formaggio grana padano fuori sale l'assuntore provvede all'emissione di un'unica bolletta di acquisto, successivamente all'esito positivo delle analisi chimiche e della scelta definitiva del prodotto. In tal caso, peraltro, al momento iniziale della consegna, l'assuntore rilascia al conferente una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare le stesse indicazioni distintive del conferente e della partita prescritte per la bolletta di acquisto nonché gli estremi della richiesta di campionamento o del verbale di campionamento di cui al precedente art. 5.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conforme ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 7.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 8.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente ed è responsabile anche se lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali. A tal fine l'A.I.M.A. provvederà a stipulare un'apposita polizza assicurativa a totale copertura, per tutti gli eventi, dei danni causati al prodotto immagazzinato, di scondizionamento o perdita del prodotto stesso, addebitando il relativo costo all'assuntore.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno.

È esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale e per correzioni fino alla concorrenza del 4,5% per il G.P. e del 6,5% per il P.R. del peso di entrata in ammasso, salvo diversa pattuizione nel contratto di assuntoria.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere constantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo di intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato.

L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 10.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso effettivo del prodotto stesso a mezzo vaglia del Tesoro.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo e dietro esibizione del buono di ritiro rilasciato dall'A.I.M.A.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e tonnellate.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso o dall'A.I.M.A. dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare, oltre agli estremi e i dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e tonnellate, il prezzo unitario di vendita il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del vaglia del Tesoro consegnato da parte dell'acquirente.

Art. 11.

Entro il giorno 10 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve far pervenire all Azienda, in plico raccomandato, l'elenco riepilogativo a montante compilato secondo le modalità che saranno stabilite in convenzione, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Tutti i dati e le informazioni prescritte nel presente articolo devono essere, a richiesta dell'A.I.M.A. e secondo quanto già deciso dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., con deliberazione del 13 dicembre 1990, fornite anche su supporto magnetico o mediante trasmissione on-line secondo le modalità specifiche tecniche stabilite dall'A.I.M.A. stessa.

Nella convenzione saranno stabilite le penalità da applicare in caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'I.V.A. per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzioni e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 14.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato. l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari vigenti e di quelli successivi al presente disciplinare e dal contratto di assuntoria.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16, fatti salvi ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore, all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

È oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di ventuno giorni precedenti il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenente non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di «Burro»;

il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro e presso centri di intervento da ubicarsi nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15 °C, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di km 350 rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 350, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 109,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6°C. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il burro è depositato;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i km 350;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

Per le operazioni di conferimento del prodotto, l'assuntore assicurerà in ogni caso la neutralità e l'indipendenza della esecuzione delle operazioni stesse.

A tal fine l'assuntore prima di dare esecuzione a dette operazioni, nei casi in cui i conferimenti riguardino prodotto di proprietà dello stesso ente assuntore o di operatori legati da vincolo di parentela, fino al secondo grado o di convivenza, o facenti parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'ente assuntore medesimo, dovrà dare immediata comunicazione all'A.I.M.A. che darà le opportune disposizioni per l'effettuazione delle operazioni di conferimento.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento istituito dall'A.I.M.A.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A.

L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso.

Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo.

L'assuntore nel periodo stabilito dalle disposizioni comunitarie provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8 salvo diversa disposizione dell'A.I.M.A.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore salvo diversa disposizione dell'A I M A. o dell'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa.

In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 28,00 per spese fisse;

b) ECU 0,45 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse del 9,5% annuo.

Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'A.I.M.A., secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'istituto di credito incaricato dei pagamenti sarà scelto dall'A.I.M.A.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buova conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente ed è responsabile anche se lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali. A tal fine l'A.I.M.A. provvederà a stipulare un'apposita polizza assicurativa a totale copertura, per tutti gli eventi, dei danni causati al prodotto immagazzinato, di scondizionamento o perdita del prodotto stesso, addebitando il relativo costo all'assuntore.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ad una temperatura costante compresa da —21 °C e - 23 °C e comunque non inferiore a —21 °C, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere constantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di confezione e in tonnellate.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 10 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve far pervenire all'Azienda, in plico raccomandato, l'elenco riepilogativo a montante compilato secondo le modalità che saranno stabilite in convenzione, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Tutti i dati e le informazioni prescritte nel presente articolo devono essere, a richiesta dell'A.I.M.A. e secondo quanto già deciso dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., con deliberazione del 13 dicembre 1990, fornite anche su supporto magnetico o mediante trasmissione on-line secondo le modalità specifiche tecniche stabilite dall'A.I.M.A. stessa.

Nella convenzione saranno stabilite le penalità da applicare in caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nella apposita convenzione.

Art. 19.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari vigenti e di quelli successivi al presente disciplinare e del contratto di assuntoria.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16, fatti salvi ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Prot. ....

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO
BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° esame (al momento del conferimento) - 2° esame (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. .... prelevato il giorno .... presso il magazzino..

dell'Ente assuntore...; relativo alla partita n. ....

conferita in data .... dalla ditta ....

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore 1.2 striato 1.3 marmorizzato 1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso) 1.5 separazione di olio 1.6 materie estranee 1.7 ammuffito	2.1 granuloso 2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.1 sapore di vecchio 3.2 sapore di ossidazione 3.3 sapore di metallo 3.4 sapore di foraggio 3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce 3.6 segoso 3.7 sapore di fango, sapore di putrido 3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido 3.9 acre, amaro, sapore di latticello 3.10 lievitato 3.11 sapore di bruciato 3.12 sapore di muffe 3.13 sapore di prodotti chimici	4.1 acquoso, lattiginoso

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che:

Il campione stesso presenta / non presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data .... una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro prodotto esclusivamente con crema di latte acida sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

.............................., li ....

Gli esperti

Il direttore

....

92A4952

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 16 maggio 1990;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 24 maggio 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 1992, concernente talune osservazioni da recepire;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 4 giugno 1992 e 1° luglio 1992, che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano il corso di laurea in scienze geologiche:

«Gli articoli 39 e 40 del vigente statuto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 39. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Degli otto insegnamenti del biennio cinque sono caratterizzanti e tre a scelta dello studente tra le facoltative comprese nelle liste di indirizzo delle discipline attivate.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio: in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

TRIENNIO DI BASE.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;
2) istituzioni di matematiche II,
3) fisica sperimentale I;
4) fisica sperimentale II;
5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
6) geochimica;
7) geografica fisica;
8) geomorfologia;
9) mineralogia;
10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
11) petrografia;
12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
15) geologia I;
16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
17) geologia II;
18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
19) rilevamento geologico;
20) fisica terrestre;
21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

BIENNIO DI APPLICAZIONE.

Il biennio di applicazione si articola nel seguente indirizzo:

Indirizzo A (geologico-paleontologico):

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) paleontologia II;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) geologia stratigrafica.

Discipline facoltative:

1) geologia strutturale;
2) fotogeologia;
3) stratigrafia;
4) paleoecologia;
5) biostratigrafia;
6) paleoclimatologia;
7) paleontologia vegetale;
8) paleobiogeografia;
9) paleontologia del quaternario;
10) geologia marina;
11) geologia del quaternario;
12) paleontologia stratigrafica;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) geologia storica;
15) petrografia del Sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.

Art. 40. — L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Camerino, 29 luglio 1992

Il rettore: GIANNELLA

92A4974

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e in particolare l'art. 17;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1989, con il quale venne istituita la facoltà di scienze politiche mediante trasformazione dell'omonimo corso di laurea;

Visto il decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1990, con il quale venne modificato lo statuto della facoltà di scienze politiche derivante dal precedente omonimo corso di laurea e venne introdotto il corso di laurea in economia bancaria, finanziario ed assicurativa;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze politiche del 20 marzo 1991 e del 6 giugno 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 settembre 1991, con cui è stato espresso parere favorevole alle modifiche proposte dalla facoltà di scienze politiche;

Vista la delibera del senato accademico del 23 ottobre 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 giugno 1992;

Decreta:

L'art. 18 dello statuto è così sostituito:

«Art. 18.

A) Indirizzo politico-amministrativo.

Sono insegnamenti obbligatori:

1) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
2) diritto delle Comunità europee;
3) diritto del lavoro;
4) diritto amministrativo;
5) diritto degli enti locali;
6) tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi.

Sono insegnamenti facoltativi, nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente l'elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno quattro materia:

1) diritto ecclesiastico;
2) diritto internazionale;
3) diritto processuale amministrativo;
4) diritto sindacale italiano e comparato;
5) diritto tributario;
6) dottrina dello Stato;
7) filosofia della politica;
8) istituzioni di diritto penale;
9) istituzioni di diritto processuale;
10) istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale;
11) scienza dell'amministrazione;
12) scienza della politica;
13) scienza delle finanze;
14) sociologia delle comunicazioni;
15) storia della legislazione;
16) storia dell'amministrazione pubblica;
17) storia delle dottrine politiche;
18) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
19) urbanistica.

B) Indirizzo politico-economico.

Sono insegnamenti obbligatori:

1) diritto commerciale;
2) diritto del lavoro;
3) diritto tributario;
4) economia aziendale;
5) programmazione economica;
6) scienza delle finanze;
7) storia delle dottrine economiche.

Sono insegnamenti facoltativi, nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente l'elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno tre materie:

1) diritto agrario;
2) diritto bancario;
3) diritto delle Comunità europee;
4) diritto dell'economia;
5) diritto industriale;
6) economia dei trasporti;
7) economia del lavoro;
8) economia e politica agraria;
9) economia e politica industriale;
10) geografia politica ed economica;
11) legislazione sociale;
12) organizzazione economica internazionale;
13) psicologia;
14) sociologia del lavoro e dell'industria;
15) sociologia economica.

C) Indirizzo politico-internazionale.

Sono insegnamenti obbligatori:

1) diritto delle comunità europee;
2) diritto internazionale;
3) organizzazione internazionale;
4) politica economica e finanziaria II;
5) storia dei trattati e politica internazionale;
6) storia contemporanea.

Sono insegnamenti facoltativi, nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente l'elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno quattro materia:

1) diritto agrario comunitario;
2) diritto amministrativo internazionale;
3) diritto anglo-americano;
4) diritto commerciale comunitario;
5) diritto diplomatico e consolare;
6) diritto internazionale dell'economia;
7) diritto internazionale e comunicario del lavoro;
8) diritto internazionale privato e processuale;
9) diritto processuale comunitario;

10) economia della Comunità europea;
11) economia internazionale;
12) istituzioni giuridiche comparate;
13) organizzazione economia internazionale;
14) relazioni internazionali;
15) storia dell'America latina;
16) storia dell'integrazione europea;
17) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Gli insegnamenti sia obbligatori, sia a scelta dello studente, possono con decisione della facoltà essere mutuati da altre facoltà.

L'art. 24 dello statuto viene riformulato come segue:

«In attesa della costituzione dei dipartimenti, gli insegnamenti previsti nel piano di studio della facoltà di scienze politiche si avvalgono degli istituti costituiti presso la facoltà di giurisprudenza.

Sono altresì costituiti gli istituti di economia aziendale e di matematica-statistica».

L'art. 27 dello statuto viene riformulato come segue:

Art. 27 — Gli insegnamenti nell'ambito dei quali sono attivati quelli che lo studente è tenuto a frequentare almeno nel numero di otto sono i seguenti:

A) Area economica:
1) economia della finanza pubblica;
2) economia e politica monetaria e creditizia:
3) economia internazionale;
4) economia politica III;
5) politica economica e scienza delle finanze;
6) economia applicata;
7) storia delle dottrine economiche e finanziarie;
8) organizzazione finanziaria internazionale;
9) elementi di economia monetaria internazionale;
10) storia economica contemporanea.

B) Area aziendale:
1) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;
2) finanza aziendale:
3) tecnica bancaria e professionale;
4) tecnica dei cambi;
5) tecnica degli scambi internazionali;
6) tecnica del mercato mobiliare;
7) tecnica dei finanziamenti aziendali;
8) costi e ricavi bancari;
9) revisione aziendale,
10) ragioneria bancaria e assicurativa;
11) gestione valutaria delle banche;
12) metodi quantitativi per le decisioni;
13) programmazione e controllo;
14) tecnica delle operazioni di borsa;

C) Area matematico-statistica:
1) matematica finanziaria;
2) teoria del rischio;
3) statistica economica;
4) statistica (corso avanzato);
5) matematica per economisti;
6) statistica del credito e monetaria;
7) teoria delle decisioni.

D) Area giuridica:
1) diritto bancario comunitario;
2) diritto del mercato finanziario;
3) diritto pubblico dell'economia:
4) diritto privato dell'economia:
5) diritto amministrativo;
6) diritto penale commerciale;
7) diritto assicurativo.

Per ciascuna area saranno attivati non meno di quattro insegnamenti annuali o un numero equivalenti di semestrali.

Gli insegnamenti sia obbligatori sia a scelta dello studente possono con decisione della facoltà essere mutuati da altre facoltà.

Macerata, 11 settembre 1992

Il rettore

92A4973

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 287 al 295 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 3. — Per l'attivazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

Igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

patologia clinica e monitoraggio biologico;
tossicologia industriale;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):
igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):
igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro . . . . » 100

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro . . . . ore 150

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiobiologia e radioprotezione . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

patologia e clinica delle malattie da lavoro . . . . ore 120

medicina d'urgenza . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni » 75

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro . . . . » 100

organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di medicina del lavoro, corsia dell'istituto, laboratorio di fisiopatologia respiratoria, laboratorio di igiene industriale, laboratorio di tossicologia;

laboratorio ricerche cliniche dell'ospedale;

clinica dermatologica;

clinica ortopedica;

pronto soccorso;

servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali in ambito regionale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 settembre 1992

Il rettore

92A4975

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1992.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Erba e Albavilla dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Erba. (Deliberazione n. V/22069).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona Erba per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione su area ubicata nei comuni di Erba e Albavilla, mappali 123 parte, 626, foglio 3, comune di Erba, e 206 parte, foglio 6, comune di Albavilla sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *a*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo d'immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Erba e Albavilla, mappali 1232 parte, 626, foglio 3, comune di Erba, e 206 parte, foglio 6, comune di Albavilla, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Erba e Albavilla copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1930, n. 1497

Milano, 29 aprile 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A4953

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea telefonica da parte della SIP di Sondrio. (Deliberazione n. V/22072).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SIP per la realizzazione di una linea telefonica su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 1006, 1087, 1086, foglio 37, mappali 11 e 23, foglio 45, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 1006, 1087, 1086, foglio 37, mappali 11 e 23, foglio 45, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 29 aprile 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A4954

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nesso dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL di Como. (Deliberazione n. V/22073).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Como per la realizzazione di elettrodotto a bassa tensione su area ubicata nel comune di Nesso (Como), mappali 2929 (parte), 2835 (parte), 2928 (parte), 2845 (parte), 3767 (parte), foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nesso (Como), mappali 2929 (parte), 2835 (parte), 2928 (parte), 2845 (parte), 3767 (parte), foglio n. 14, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nesso (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 29 aprile 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A4956

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della SIP. (Deliberazione n. V/22664).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di un ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 2, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 2, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 maggio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A4955

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Veleso dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL di Como. (Deliberazione n. V/22977).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Como, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione su area ubicata nel comune di Veleso (Como), mappali 719 (parte), 720 (parte), 718 (parte), 89 (parte), 722 (parte), 2341 (parte), 825 (parte), 822 (parte), 830 (parte), 831 (parte), 832 (parte), 833 (parte), 834 (parte), 835 (parte), 836 (parte), 838 (parte), 839 (parte), 840 (parte), 841 (parte), 842 (parte), 843 (parte), 845/b (parte), 844 (parte), 845/a (parte), 2148 (parte), 2170 (parte), 790 (parte), 757 (parte), 749/a (parte), 802 (parte), 2169 (parte), foglio 2 e 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico nuove utenze,

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Veleso (Como), mappali 719 (parte), 720 (parte), 718 (parte), 89 (parte), 722 (parte), 2341 (parte), 825 (parte), 822 (parte), 830 (parte), 831 (parte), 832 (parte), 833 (parte), 834 (parte), 835 (parte), 836 (parte), 838 (parte), 839 (parte), 840 (parte), 841 (parte), 842 (parte), 843 (parte), 845/b (parte), 844 (parte), 845/a (parte), 2148 (parte), 2170 (parte), 790 (parte), 757 (parte), 749/a (parte), 802 (parte), 2169 (parte), fogli 2 e 5, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Veleso (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 maggio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A4957

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cernobbio dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della linea elettrica da 215 KV e a bassa tensione da parte dell'ENEL di Como. (Deliberazione n. V/22978).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state

delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali:

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Como, per la realizzazione della linea elettrica 215 KV e bassa tensione su area ubicata nel comune di Cernobbio (Como), mappali 2000 (parte), 2855 (parte), 2481 (parte), 385 (parte), 382 (parte), 2491 (parte), 380 (parte), 765 (parte), 1249 (parte), 775 (parte), 2325 (parte), 774 (parte), 2496 (parte), 1951 (parte), 808 (parte), 807 (parte), 2561 (parte), 781 (parte), 782 (parte), 787 (parte), fogli 3 e 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata:

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cernobbio (Como), mappali 2000 (parte), 2855 (parte), 2481 (parte), 385 (parte), 382 (parte), 2491 (parte), 380 (parte), 765 (parte), 1249 (parte), 775 (parte), 2325 (parte), 774 (parte), 2496 (parte), 1951 (parte), 808 (parte), 807 (parte), 2561 (parte), 781 (parte), 782 (parte), 787 (parte), fogli 3 e 4, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cernobbio (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 maggio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A4958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, modifiche di autorizzazioni già concesse, rettifica di autorizzazione già concessa).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 779/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «VAS 40 GEYMONAT» (eparan solfato).

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Anagni (FR), via S. Anna, 2, codice fiscale 00192260602.

Produttore: Damor S.p.a. nello stabilimento sito in Napoli, via S. Maria a Cubito, 27.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 confetti gastroresistenti da 40 mg:

codice: 027465020 (in base 10) 0U659W (in base 32);
prezzo: L. 60.150;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

Composizione: un confetto gastroresistente contiene:

principio attivo: Eparan solfato mg 40,0; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 122,2, saccarosio mg 153,0, talco mg 58,0, copolimero dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit L) mg 13,5, polietilenglicole 6000 mg 3,4, magnesio stearato mg 3,0, polivinilpirrolidone mg 3,3, dibutilftalato mg 2,0, polisorbato 80 mg 0,8, beta carotene idrosol. (E 160a) mg 0,6, acido citrico mg 0,2.

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 780/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «TRIASPORIN» (itraconazolo).

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15, codice fiscale 05062510150.

Produttore:

produzione e controllo: società titolare AIC nello stabilimento comune sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330:

operazioni di incapsulamento e confezionamento terminale: Janssen Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, via C. Janssen.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

8 capsule mg 100

codice: 027814019 (in base 10) 0UJU43 (in base 32);
prezzo: L. 50.100 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° marzo 1993.

Composizione: ogni capsula da 100 mg contiene:

principio attivo itraconazolo mg 100,000; eccipienti: granuli zuccherini di supporto mg 192,000, idrossipropilmetilcellulosa mg 150,000, polietilenglicole 20 000 mg 18,000. Costituenti della capsula: gelatina mg 97, titanio biossido mg 0,784, eritrosina mg 0,065, indigotina mg 0,020

Indicazioni terapeutiche: Triasporin è indicato per le seguenti infezioni micotiche:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginali, pitiriasi versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi, istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 781/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «SPORANOX» (itraconazolo).

Titolare A.I.C.: Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore:

produzione: Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in Beerse (Belgio);

operazioni di controllo, incapsulamento e confezionamento terminale: Janssen Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, via C. Janssen.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

8 capsule mg 100

codice: 027808017 (in base 10) 0UJN8K (in base 32);
prezzo: L. 50.100 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° marzo 1993.

Composizione: ogni capsula da 100 mg contiene:

principio attivo: itraconazolo mg 100,000; eccipienti: granuli zuccherini di supporto mg 192,000, idrossipropilmetilcellulosa mg 150,000, polietilenglicole 20000 mg 18,000. Costituenti della capsula: gelatina mg 97, titanio biossido mg 0,784, eritrosina mg 0,065, indigotina mg 0,020.

Indicazioni terapeutiche: Sporanox è indicato per le seguenti infezioni micotiche:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginali, pitiriasi versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi, istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 782/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale ITRIZOLE (itraconazolo).

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (MI), via M. Buonarroti, 23, codice fiscale 05823290159;

Produttore:

produzione: Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in Beerse (Belgio);

operazioni di controllo, incapsulamento e confezionamento terminale: Janssen Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, via C. Janssen.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

8 capsule mg. 100;

codice: 027822016 (in base 10) 0UK1Y0 (in base 32);

prezzo: L. 50.100 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° marzo 1993.

Composizione: ogni capsula da 100 mg contiene: principio attivo: itraconazolo mg 100,000.

Eccipienti: granuli zuccherini di supporto mg 192,000, idrossipropilmetilcellulosa mg 150,000 polietilenglicole 20000 mg 18,000. Costituenti della capsula: gelatina mg 97, titanio biossido mg 0,784, eritrosina mg 0,065, indigotina mg 0,020.

Indicazioni terapeutiche: Itrizole è indicato per le seguenti infezioni micotiche:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginali, pitiriasi versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi, istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica;

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 783/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «IFENEC SHAMPOO» (econazolo).

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, n. 330, codice fiscale 00737420158;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento comune sito in Milano, viale Fulvio Testi, n. 330.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da g 80 di Shampoo;

codice: 028795019 (in base 10) 0VGS4C (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 100 g di Shampoo contengono: econazolo 1 g Eccipienti: sodio lauriletere solfato 40 g; dietanolamide dell'acido grasso di noce di cocco 5 g; glicol propilenico 5 g; acido citrico monoidrato 0,225 g; acqua depurata 48,775 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni forforose del cuoio capelluto sostenute da Pityrosporum ovale (Pityriasis Capitis).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 784/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «PEVARYL SHAMPOO» (econazolo).

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, codice fiscale 05823290159;

Produttore: Cilag AG, stabilimento sito in Schaffhausen (Svizzera).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo 80 g di Shampoo;

codice: 028796011 (in base 10) 0VGT3C (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 100 g di Shampoo contengono: econazolo 1 g. Eccipienti: sodio lauriletere solfato 40 g; dietanolamide dell'acido grasso di noce di cocco 5 g; glicole propilenico 5 g; acido citrico monoidrato 0,225 g; acqua depurata 48,775 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni forforose del cuoio capelluto sostenute da Pityrosporum ovale (Pityriasis capitis).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

g) Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 785/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «ACTISITE» Tetracycline fibre, (Tetraciclina cloridrato).

Titolare A.I.C.: Marka Arzneimittel GmbH D-6000 Francoforte/M. Germania. rappresentata in Italia dalla dott.ssa Giulia Gallo via Montepulciano 21, Milano, codice fiscale GLLGLI30A50G224G;

Produttore: Alza Corporation Palo Alto California, USA, controlli sul prodotto finito: Butterworth laboratoir es Ltd, Teddington Inghilterra.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 10 buste contenenti ciascuna una fibra da 23 cm.;

codice: 027792011 (in base 10) 0UJ4NC (in base 32);

classe: *h)*.

2) 10 buste contenti ciascuna una fibra da 30 cm.;

codice: 027792023 (in base 10) 0UA4NR (in base 32);

classe: *h)*.

Composizione:

10 buste contenenti ciascuna una fibra da 23 cm ogni fibra da 23 cm contiene: Tetraciclina cloridrato 12/7 mg; altri componenti: Copolimero etilene/acetato di vinile (40% VA) 38,1 mg.;

10 buste contenenti ciascuna una fibra da 30 cm ogni fibra da 30 cm contiene: Tetraciclina cloridrato mg 17; altri componenti Copolimero etilene/acetato di vinile (40% VA) mg.51.

Indicazioni terapeutiche: infezioni periodontali croniche dell'adulto: terapia complementare - a livello delle tasche gengivali - al curettage convenzionale (scaling).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto ad esclusivo uso del medico dentista.

Altre condizioni: ciascun lotto importato in Italia deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli effettuati nello stabilimento della Butterworth Laboratoires Ltd sito in Teddington, Inghilterra;

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 786/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «BECOTIDE FORTE» (beclometasone dipropionato) aerosol per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: società Laboratoires Glaxo S.a., nello stabilimento sito in Evreux La Madeleine (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dallo Glaxo S.p.a. presso le officine consortili site in Verona e S. Polo di Torrile (Parma).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

inalatore da 200 dosi/250 mcg;

codice: 027526019 (in base 10) 0U80W3 (in base 32);

prezzo: L. 21.700;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

Composizione: un inalatore contiene: beclometasone dipropionato 50 mg: eccipienti: acido oleico 5 mg, diclorodifluorometano 12,2 g, triclorofluorometano 4,7 g.

Indicazioni terapeutiche: Becotide Forte controlla l'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

È indicato in particolare:

nei pazienti che non ottengono un soddisfacente controllo dei sintomi con le dosi usuali di beclometasone dipropionato per via inalatoria;

nei pazienti con asma grave in trattamento con farmaci corticosteroidei per via orale in aggiunta alle dosi usuali di beclometasone dipropionato per via inalatoria; la somministrazione di Becotide Forte permette in questi pazienti di ridurre il dosaggio della terapia sistemica o di sostituirla.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 787/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «RIBEX GOLA» (benzetonio cloruro), nelle forme: compresse al gusto di «menta», compresse al gusto di «miele/limone», compresse per bambini al gusto di «arancia», compresse per bambini al gusto di «fragola», compresse per bambini al gusto di «banana» e collutorio.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 24 compresse al gusto di menta:
codice: 028707014 (in base 10) 0VD266 (in base 32);
classe: *c)*.

2) 24 compresse al gusto di miele/limone:
codice: 028707026 (in base 10) 0VD26L (in base 32);
classe: *c)*.

3) 24 compresse per bambini al gusto di arancia:
codice: 028707038 (in base 10) 0VD26Y (in base 32);
classe: *c)*.

4) 24 compresse per bambini al gusto di fragola:
codice: 028707040 (in base 10) 0VD270 (in base 32);
classe: *c)*.

5) 24 compresse per bambini al gusto di banana:
codice: 028707053 (in base 10) 0VD27F (in base 32);
classe: *c)*.

6) flacone × ml 160 di collutorio:
codice: 028707065 (in base 10) 0VD27T (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione:

1 compressa al gusto di menta contiene: benzetonio cloruro 1,5 mg; eccipienti: sorbitolo 938 mg, mannitolo 250 mg; lattosio 250 mg; magnesio stearato 38 mg; talco 9 mg; aroma menta 40,5 mg; glicirizzato monoammonico 3 mg;

1 compressa al gusto di miele/limone contiene: benzetonio cloruro 1,5 mg; eccipienti: sorbitolo 972,14 mg; lattosio 240 mg; mannitolo 240 mg; aspartame 15 mg; aroma limone 10,9 mg; palmitostearato di glicerolo 10 mg; aroma miele 5,45 mg; magnesio stearato 5 mg;

1 compressa per bambini al gusto di arancia contiene: benzetonio cloruro 1 mg; eccipienti: sorbitolo 550 mg; lattosio 150 mg; mannitolo 150 mg; saccarina sodica 1,5 mg; acido citrico 5 mg; magnesio stearato 10 mg; palmito stearato di glicerolo 10 mg; aroma naturale di arancia 15 mg;

1 compressa per bambini al gusto di fragola contiene: benzetonio cloruro 1 mg; eccipienti: sorbitolo 550 mg; lattosio 150 mg; mannitolo 150 mg; saccarina sodica 1,5 mg; acido citrico 5 mg; magnesio stearato 10 mg; palmito stearato di glicerolo 10 mg; aroma naturale di fragola 15 mg;

1 compressa per bambini al gusto di banana contiene: benzetonio cloruro 1 mg; eccipienti: sorbitolo 545 mg; lattosio 150 mg; mannitolo 150 mg; saccarina sodica 1,5 mg; acido citrico 5 mg; magnesio stearato 10 mg; palmito stearato di glicerolo 10 mg; aroma naturale di banana 20 mg;

100 ml di collutorio contengono: benzetonio cloruro 0,065 g; eccipienti: sorbitolo 10 g; glicerina 10 g; saccarina sodica 0,15 g, alcool etilico 10 g; clorofilla ramata (E141) 0,003 g; estere poliossietilenato di acidi grassi saturi 2,4 g; aroma naturale di menta balsamica 0,6 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Le confezioni «Ribex gola compresse» «Ribex gola bambini» e «Ribex gola collutorio» registrate come presidi medico-chirurgici ai numeri 12397, 12398, 12396, non possono essere più vendute dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 788/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «ANALGON».

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Podgora n. 9, codice fiscale 09575490157.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como).

Confezione autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

20 compresse;
codice: 028561013 (in base 10) 0V7MMP (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione: ogni compressa contiene: nucleo: principio attivo: ketoprofene mg 25.

Eccipienti: amido di mais mg 50; magnesio stearato mg 0,5; polivinilpirrolidone mg 5; carbossimetilamido mg 5.

Rivestimento: principio attivo: sucralfato mg 200.

Eccipienti: amido di mais mg 100; carbossimetilamido mg 25; polivinilpirrolidone mg 15; rosso cocciniglia (E120) mg 0,4; talco mg 4; magnesio stearato mg 2.

Indicazioni terapeutiche: Dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 789/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «MYCOBUTIN» (rifabutina) capsule mg 150.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24 - codice fiscale 07608290156.

Produttore: società titolare AIC nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno - Loc. Marina del Tronto.

Confezione autorizzata, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 capsule mg 150;
codice: 028426017 (in base 10) 0V3HT1 (in base 32) prezzo: L. 246.500 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)* con decorrenza dal 1° dicembre 1992.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto-legge n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione:

Ogni capsula contiene:

rifabutina 150 mg. Eccipienti: cellulosa microcristallina 72,4 mg, sodio laurilsolfato 12,0 mg magnesio stearato 5,0 mg, gel di silice 0,6 mg. Costituenti della capsula: gelatina 95,06 mg, biossido di titanio 0,49 mg, ossido di ferro rosso 1,46 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Mycobutin è indicato nelle infezioni sostenute da micobatteri quali M. tubercolosis, M. avium complex e altri micobatteri atipici.

Nelle infezioni da M. avium complex e da altri micobatteri atipici, come M. xenopi, si è dimostrato efficace nel trattamento sia delle forme localizzate che di quelle disseminate anche in pazienti immunocompromessi. Prevenzione delle infezioni da M. avium intracellulare complex (MAC) in pazienti immunodepressi con CD4 inferiore o uguale a 200/mcl.

Nelle infezioni da M. tuberculosis Mycobutin si è dimostrato efficace nel trattamento sia della tubercolosi polmonare di nuova diagnosi, sia delle forme croniche anche se resistenti agli altri farmaci antitubercolari.

In accordo con i criteri comunemente accettati per il trattamento delle infezioni micobatteriche, la terapia con Mycobutin deve sempre essere condotta in associazione con altri farmaci antimicobatterici non appartenti alla famiglia delle rifamicine.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: 2 novembre 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 791/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «LETOFORT» (letosteina) nella forme bustine da 25 e 50 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 03151540584;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, n. 1496;

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 bustine 50 mg;

codice: 025582026 (in base 10) 0SDQGB (in base 32) prezzo: L. 9.850;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° gennaio 1993;

2) 30 bustine 25 mg;

codice: 025582038 (in base 10) 0SDQGQ (in base 32) prezzo: L. 7.850;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° gennaio 1993;

Composizione:

Ogni bustina di granulato da 50 mg contiene:

principio attivo: Letosteina g 0,050; Eccipienti: Sodio fosfato bibasico anidro mg 24; Saccarosio mg 2126; Aroma mora mg 100.

Ogni bustina di granulato da 25 mg contiene:

principio attivo: Letosteina g 0,025 Eccipienti. sodio fosfato bibasico anidro mg 12; saccarosio mg 2213; aroma mora mg 50;

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio acute e croniche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo dosaggio della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 790/1992 del 19 ottobre 1992

Specialità medicinale «FIBROCIT TC» (gemfibrozil) 20 compresse da 900 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T - S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), codice fiscale 00071020085.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società titolare dell'A I.C. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 sia dalla società Parke Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (MI). I controlli ed il confezionamento vengono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento della stessa.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

«TC» 20 compresse da 900 mg:

codice: 026903029 (in base 10) 0TP0HP (in base 32) prezzo: L. 25.750;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° gennaio 1993;

Composizione.

Una compressa contiene:

principio attivo: Gemfibrozil mg 900. Eccipienti: silice precipitata mg 21; amido pregelatinizzato mg 156; polisorbato 80 mg 9,3; magnesio stearato mg 7,5; sodio carbossimetilamido mg 16,2; idrossipropilmetilcellulosa mg 18,35; titanio biossido mg 7,1; talco mg 10,95; polietilenglicole 6000 mg 3,6.

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 793/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «UNASYN» (sultamicillina) - compresse da 375 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Valbondione, 113.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio anidro mg 34, amido di mais essiccato mg 105, amido glicolato sodico mg 37,5 idrossipropilcellulosamg 12, magnesio stearato mg 10,7, polietilenglicole 6000 mg 2,7, idrossipropilmetilcellulosa mg 15,6, titanio biossido mg 4,9, talco mg 1,6.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 794/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «AMOBRONC» (ambroxol cloridrato) - flacone g 100 di granulare per la preparazione estemporanea di ml 200 di sciroppo.

Titolare AIC: Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Salaria, 1240, codice fiscale 00399680586.

Modifiche apportate: nuova forma di presentazione: flacone di g 200 di sciroppo pronto all'uso.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: ml 100 di sciroppo contengono: principi attivi: invariati.

Eccipienti: metile p-idrossibenzoato g 0,090, propile p-idrossibenzoato g 0,010, glicerolo g 10,000, sorbitolo soluzione 70% g 40,000, aroma frutta g 0,500, acqua depurata q.b. a ml 100,000.

Numeri di codice:

flacone ml 200 di sciroppo;

codice: 025776067 (in base 10) 0SLMY3 (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4 legge n. 67/1988.

la specialità medicinale AMOBRONC nella nuova forma di presentazione - flac. ml 200 sciroppo pronto uso - resta collocata nella classe *a)* di cui alla citata disposizione alle condizioni precedentemente stabilite.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

I lotti già pronti contraddistinti dai numeri di codice, in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 795/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «RATIONALE» (dietilaminoetil - destrano), nella forma e confezione 50 capsule da mg 500.

Titolare AIC: Italo - Britannica L. Manetti - Roberts & C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli n. 4, codice fiscale 00394990485.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica e confezione: in sostituzione della forma farmaceutica e confezione 50 capsule da mg 500, è ora autorizzata la forma farmaceutica e confezione 25 compresse da g 1.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni compressa da g 1,074 contiene: principio attivo: dietilamenoetil - destrano cloridrato (DEAE - Destrano) g 1,000.

Eccipienti: magnesio stearato F.U. g 0,020; silice colloidale F.U. g 0,013; talco F U. g 0,020: idrossipropil - metilcellulosa g 0,020; titanio biossido F.U. g 0,001:

Numeri di codice

25 compresse × g 1:

codice: 024584043 (in base 10) 0RG7VC (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4 legge n. 67/1988:

la specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui alla citata disposizione alle condizioni precedentemente stabilite.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice, in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 796/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «AMPICIL» nelle forme e confezioni: 12 e 16 capsule da 250 mg, sospensione orale 60 ml, 1, 4 e 6 flaconi liofilizzati intramuscolo da 1 g.

Titolare AIC: Recordati - Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «AMPICILLINA RECORDATI»;

numeri di codice:

12 capsule 250 mg;
codice. 021909078 (in base 10) 0NWMLQ (in base 32);

16 capsule 250 mg;
codice: 021909080 (in base 10) 0NWMLS (in base 32);

sospensione orale 60 ml:
codice: 021909092 (in base 10) 0NWMM4 (in base 32);

IM 1 flac. liof. 1 g + 1 f. solv. 3 ml;
codice: 021909104 (in base 10) 0NWMMJ (in base 32);

IM 4 flac. liof. 1 g + 4 f. solv. 3 ml;
codice: 021909116 (in base 10) 0NWMMW (in base 32);

IM 6 flac. liof. 1 g + 6 f. solv. 3 ml:
codice: 021909128 (in base 10) 0NWMN8 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice, in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 797/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «DOXICENTO» nella forma e confezioni: 5, 8, 12, 16 e 24 capsule da 100 mg.

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano via Civitali, 1.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale la specialità medicinale è ora denominata «DOXICICLINA RECORDATI»;

numeri di codice:

5 capsule 100 mg;
codice: 022146068 (in base 10) 0P3V0N (in base 32);

8 capsule 100 mg;
codice: 022146070 (in base 10) 0P3V0Q (in base 32);

12 capsule 100 mg;
codice: 022146082 (in base 10) 0P3V12 (in base 32);

16 capsule 100 mg;
codice: 022146094 (in base 10) 0P3V1G (in base 32);

24 capsule 100 mg;
codice: 022146106 (in base 10) 0P3V1U (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice, in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 798/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «POLIDES» (Polidesossiribonucleotide) 12 ovuli vaginali e «5» 6 ovuli vaginali.

Titolare AIC: Farmigea S.p.a., Industria Chimico Farmaceutica con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2.

Modifica apportata: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.

Le confezioni 12 ovuli vaginali mg 1,65 e «5» 6 ovuli vaginali mg 5; (codici: 009129077 e 009129089) sono collocate nella classe *a)*, prevista dalla citata disposizione, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 799/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «PABENOL» (deanolo acetabenzoato) - 30 compresse mg 25.

Titolare AIC: Istituto Gentili S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112.

Modifica apportata: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.

La confezione 30 compresse mg 25 è collocata nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione.

Numero di codice:

30 compresse mg 25;
codice: 015918028 (in base 10) 0H5SYD (in base 32).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 800/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «VISINE» (tetrizolina cloridrato). nella forma soluzione oftalmica, in confezione flacone × ml 15

Titolare AIC: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50.

Modifica apportata:

Produttore. La specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Pfizer GmbH nello stabilimento sito in Karlsruhe Hagsfeld (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto. 2 novembre 1992.

Decreto n. 801/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «OVERAL» (roxitromicina) - 12 compresse da 150 mg.

Titolare AIC: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia 26.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Usiphar, nello stabilimento sito in Route de Choisy au Bac, Compiègne - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992:

Decreto n. 802/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «LOCORTEN» nelle preparazioni crema tubo da 30 g e pomata tubo da 30 g.

Titolare AIC: Zyma S.p a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 803/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «KYTRIL» (Granisetron) - 1 fiala mg 3 ml 3.

Titolare AIC: I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 (D.M. n. 113/1992 in data 17 febbraio 1992).

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta, controllata e confezionata dalla società estera Smith Kline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley - West Sussex - Gran Bretagna.

Il confezionamento continuerà ad essere effettuato anche dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina Km. 10,400.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 804/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «POLIORAL» vaccino poliomelitico vivo attenuato per uso orale (Sabin) tipo trivalente, nelle confezioni da 1 dose, da 10 dosi (1 ml) e da 20 dosi (2 ml).

Titolare AIC: Biocine Sclavo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1 (D.M. n. 255/1992 del 13 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992).

Modifica apportata:

produttore: i controlli di neurovirulenza del prodotto sono ora effettuati presso i laboratori del New Iberia Research Center dell'Università di South Western - Louisiana (USA).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 805/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «ANTACAL» - 14 compresse mg 10 e «Mite» 28 compresse mg 5.

Titolare AIC: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Menotti, 1/A.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è controllata dalla società Pfizer Italiana S.p.a. nello stabilimento comune sito in Borgo San Michele (Latina) che già effettua produzione e confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 806/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «TILCOTIL» - 1, 2 e 6 flaconi-fiale liofilizzate + 1, 2 e 6 fiale solventi.

Titolare AIC: Hoffmann-La Roche Ltd - Basilea - Svizzera, rappresentata in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata:

produttore: le fiale solventi sono prodotte e controllate anche dalla consociata estera Produits Roche S.A. - Neuilly sur Seine - Parigi - Francia, nello stabilimento sito in Fontenay sous Bois.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 807/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «BENEXOL B 12» - 6 fiale + 6 fiale solventi e «5000» 6 fiale + 6 fiale solventi.

Titolare AIC: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata:

produttore: le fiale solventi sono prodotte e controllate anche dalla consociata estera Produits Roche S.A. - Neuilly sur Seine - Parigi - Francia, nello stabilimento sito in Fontenay sous Bois.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 808/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «KONAKION» (vitamina K1) - 3 fiale mg 10.

Titolare AIC: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Produits Roche S.A. - Neuilly sur Seine, Parigi - Francia, nello stabilimento sito in Fontenay sous Bois; può essere importata in Italia sia pronta e confezionata sia allo stato sfuso.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 809/1992 del 23 ottobre 1992

Specialità medicinale «FERREMON» (ferro proteinsuccinilato) - 10 flaconcini monodose uso orale.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico Dott. Medici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (RM), località Tor Maggiore.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione ed il controllo sono ora effettuati dalla società Italfarmaco nello stabilimento comune sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Decreto n. 810/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «ASACOL» (mesalazina), nella forma compresse rivestite x mg 400, nelle confezioni 30 e 50 compresse.

Titolare AIC: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2.

Modifica apportata:

Produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1992.

Provvedimento n. MI 512/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «GRANULOKINE 30» e «GRANULOKINE 48» iniettabile.

Titolare AIC: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11.

Oggetto del provvedimento: Estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Granulokine è indicato nel ridurre la durata della neutropenia e l'incidenza della neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne non mieloidi e per la riduzione della durata della neutropenia e delle sue conseguenze cliniche in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo».

Decorrenza del provvedimento: 2 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 538/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «ESAFOSFINA».

Titolare AIC: Biomedica Foscama S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500.

Oggetto del provvedimento: aggiornamento indicazioni: le indicazioni ora autorizzate sono: trattamento delle miocardiopatie, non sostitutivo delle terapie cardiocinetiche. Ipofosfatemia oggettivamente accertata sia in situazioni acute, quali terapie trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutruzione parenterale che in corso di alcune situazioni o affezioni croniche talora associate a deplezione di fosfati quali etilismo cronico, malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria cronica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 539/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «ZOVIRAX» (formulazioni orali).

Titolare AIC: Wellcome Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via del Mare, 36.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni ora autorizzate sono:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;
per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;
per la prifilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;
per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 540/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «CYCLOVIRAN» (formulazioni orali).

Titolare AIC: Sigma Tau-Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del provvedimento: Estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni ora autorizzate sono:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;
per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;
per la prifilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;
per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimenti numeri MI 541/92 - MI 542/92 - MI 543/92 - MI 544/92 MI 545/92 - MI 546/92 e MI 547/92 del 29 ottobre 1992

Provv. n.	Spec med	Titolare AIC
MI 541/92	AMICO	SIT-Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - Mede (Pavia)
MI 542/92	AMINOZIM	Pierrel S.p.a., ss. Appia - Capua (Caserta)
MI 543/92	GLUTACOMPLEX	Chemil S.r.l., via Praglia, 15 - Pianezza (Torino)
MI 544/92	REKORD B 12 Complex	Sigma Tau-Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 Roma
MI 545/92	SERIGLUTAN B 12	Serpero S.p.a., viale L. Maino, 40 Milano
MI 546/92	TONICUM 500	SIT-Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - Mede (Pavia)
MI 547/92	VITASPRINT Complex VITASPRINT B 12	Poli-Industria Chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 Milano

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: stati di defedamento e convalescenza.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 2 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 548/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «PULSAR».

Titolare AIC: Medosan S.r.l., via di Cancelleria, 12, Cecchina, Roma.

Oggetto: proroga al 31 maggio 1993 del termine previsto per lo smaltimento di confezioni del prodotto recanti le indicazioni terapeutiche che approvate anteriormente al provvedimento MI/271 del 28 maggio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1992).

Nota n. 8004/30-96/484 del 29 ottobre 1992

Con la nota sopraindicata il Ministero della Sanità — Direzione Generale del Servizio Farmaceutico — ha preso atto che la società Benedetti S.r.l., con cod. fisc. 00761810506, ha trasferito la sede sociale da Pisa, piazza Carrara, 19, a Scandicci (Firenze), via Donizetti, 52.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata rettificata l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale.

Decreto n. 792/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale: «AGRADIL» (veralipride) 20 capsule.

Titolare AIC: Vita farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale, in Torino via Bucheron n. 14, (decreto ministeriale n. 717/1992 in data 14 agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992).

Rettifica apportata:

Composizione della capsula: Gelatina mg 61,382, Biossido di titanio mg 0,6; Indigotina mg 0,012; Giallo di chinolina mg 0,006.

92A5002

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito indicati è stata revocata d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali:

Decreto RU 12/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «FEMIDOL» nella confezione: 20 compresse, codice: 017058037.

Titolare AIC: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via G. Murat 23, codice fiscale 00795960152;

Motivo della revoca: la documentazione agli atti non risulta sufficiente a comprovare le indicazioni terapeutiche proposte.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 novembre 1992.

Decreto RU 13/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «UDICIT 5» nelle confezioni: 5 f. liof. 20 mg + 5 f. solv., codice: 021725015, 10 f. liof. 50 mg + 10 f. solv., codice: 021725027 e 5 f. liof. 100 mg + 5 f. solv., codice: 021725039.

Titolare AIC: C.T. Laboratorio Farmaceutico S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (IM), via D. Alighieri 71, codice fiscale 00071020085.

Motivo della revoca: la documentazione agli atti non risulta sufficiente a comprovare le indicazioni terapeutiche proposte.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 novembre 1992.

Decreto RU 14/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «EVIDENT» nelle confezioni: «50» 10 f. liof. + 10 f. solv., codice: 022427037 e «100» 10 f. liof. + 10 f. solv., codice: 022427049.

Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Sandicci 37, codice fiscale 00394440481.

Motivo della revoca: la specialità medicinale non risponde ai requisiti attualmente richiesti per razionalità e validità terapeutica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 novembre 1992.

Decreto RU 15/1992 del 29 ottobre 1992

Specialità medicinale «URIDASI» nella confezione: 10 f. liof. 100 mg + 10 f. solv., codice: 022017040.

Titolare AIC: Farmaceutici Coli S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (RM); via Campobello 15, codice fiscale 00396790586.

Motivo della revoca: la documentazione agli atti non risulta sufficiente a comprovare le indicazioni terapeutiche proposte.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 novembre 1992.

92A5003

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 14 settembre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla signora Erminia Sala con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Bevilacqua, notaio in Milano, numero di repertorio 27313/4845 e consistente nella somma di L. 295.083.316, quota di un terzo dell'intero asse ereditario, detratti i legati e le passività.

92A4981

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal signor Nicolò Delfino con testamento pubblico per atto dott. Alessandro Cirani, notaio in Casalmaggiore, numero di repertorio 43499/9122 e consistente nella somma di lire 100 milioni.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Miranda Marchetti con testamento pubblico per atto dott. Gregorio Rossi, notaio in Broni, numero di repertorio 113892 e consistente nella somma di lire 5 milioni.

92A4979

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 14 settembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Lucrezia Marchesanò con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Armanno, notaio in Palermo, numero di repertorio 8719 e consistente in un appartamento, sito in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 19, del periziato valore di L. 230.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Palermo 30 aprile 1991) e in beni mobili del valore complessivo di L. 61.340.000 circa.

92A4980

Autorizzazione alla Fondazione Floriani, in Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 14 settembre 1992, la Fondazione Floriani di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal signor Amedeo Piraino con testamento olografo pubblicato per atto dott. Salvatore D'Avino, notaio in Milano, numero di repertorio 38434 e consistente in un immobile sito in Milano, via Alessandro Paoli n. 1, del periziato valore di L. 148.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Milano 25 settembre 1991).

Con decreto ministeriale 14 settembre 1992, la Fondazione Floriani, di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal signor Carlo Brusatori con testamento olografo pubblicato per atto dottor Paolo Marchi, notaio in Milano, numero di repertorio 56260/6825 e consistente in un appartamento sito in Milano, viale delle Argonne n. 10, del periziato valore di L. 575.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Milano 8 marzo 1991).

92A4982

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Con decreto ministeriale 28 settembre 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 7, 13, 14 e 15 dello statuto della fondazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

92A4987

N. 207

Media dei titoli del 21 ottobre 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	50,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	96,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,500
» » » 21- 4-1987/94	88,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,700
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,800
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,800
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,725
» » » » 1- 1-1988/93	99,475
» » » » 1- 2-1988/93	99,425
» » » » 1- 3-1988/93	99,575
» » » » 1- 4-1988/93	99,900
» » » » 1- 5-1988/93	99,920
» » » » 1- 6-1988/93	100,200
» » » » 18- 6-1986/93	98,625
» » » » 1- 7-1988/93	99,950
» » » » 17- 7-1986/93	98,300
» » » » 1- 8-1988/93	99,950
» » » » 19- 8-1986/93	98,375

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,725
» » » » 18- 9-1986/93	99,825
» » » » 1-10-1988/93	99,925
» » » » 20-10-1986/93	99,450
» » » » 1-11-1988/93	99,875
» » » » 18-11-1987/93	99,600
» » » » 19-12-1986/93	100,075
» » » » 1- 1-1989/94	99,300
» » » » 1- 2-1989/94	98,775
» » » » 1- 3-1989/94	99,025
» » » » 15- 3-1989/94	98,975
» » » » 1- 4-1989/94	99,325
» » » » 1- 9-1989/94	98,350
» » » » 1-10-1987/94	99,375
» » » » 1-11-1989/94	98,200
» » » » 1- 1-1990/95	97,825
» » » » 1- 2-1985/95	96,850
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 3-1990/95	97,025
» » » » 1- 4-1985/95	93,700
» » » » 1- 5-1985/95	93,800
» » » » 1- 5-1990/95	97,800
» » » » 1- 6-1985/95	93,625
» » » » 1- 7-1985/95	99,925
» » » » 1- 7-1990/95	97,025
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,575
» » » » 1- 9-1990/95	96,800
» » » » 1-10-1985/95	95,450
» » » » 1-10-1990/95	97,675
» » » » 1-11-1985/95	96,150
» » » » 1-11-1990/95	97,775
» » » » 1-12-1985/95	97,350
» » » » 1-12-1990/95	97,970
» » » » 1- 1-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	94,350
» » » » 1- 2-1991/96	93,350
» » » » 1- 3-1986/96	93,350
» » » » 1- 4-1986/96	92,725
» » » » 1- 5-1986/96	92,575
» » » » 1- 6-1986/96	92,350
» » » » 1- 7-1986/96	92,250

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	92,600
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,625
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,475
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,850
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	92,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,170
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,225
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,450
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,175
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 3-1991/98	93,325
»	»	»	»	1- 4-1991/98	94,950
»	»	»	»	1- 5-1991/98	94,675
»	»	»	»	1- 6-1991/98	94,850
»	»	»	»	1- 7-1991/98	93,700
»	»	»	»	1- 8-1991/98	93,250
»	»	»	»	1- 9-1991/98	93,100
»	»	»	»	1-10-1991/98	94,075
»	»	»	»	1-11-1991/98	94,550
»	»	»	»	1-12-1991/98	94,800
»	»	»	»	1- 1-1992/99	93,600
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,850
»	»	»	»	1- 3-1992/99	93 —
»	»	»	»	1- 4-1992/99	93,625
»	»	»	»	1- 5-1992/99	93,775

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,425
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,275
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	96,150
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	93,250
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	92,550
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	92,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,150
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	93,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	92,425
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	92,450
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,550
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,300
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	90,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	92,325
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,050
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,020
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	90,575

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	99,700
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,700
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,673
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,400
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,650
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,300
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,700
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,150
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	98,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	98,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,800
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	100,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99,575
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	99,325
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	94,100
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	95,800

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M21102

N. 208

Media dei titoli del 22 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	96,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,450
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,850
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,675
» » » 12,60% 19-10-1989/95	99,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,450
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,225
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,800
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,350
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,970
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,700
» » » » 1- 1-1988/93	99,475
» » » » 1- 2-1988/93	99,500
» » » » 1- 3-1988/93	99,675
» » » » 1- 4-1988/93	99,925
» » » » 1- 5-1988/93	100,075
» » » » 1- 6-1988/93	100,150
» » » » 18- 6-1986/93	98,575
» » » » 1- 7-1988/93	99,950
» » » » 17- 7-1986/93	98,300
» » » » 1- 8-1988/93	99,950
» » » » 19- 8-1986/93	98,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,625
» » » » 18- 9-1986/93	98,850
» » » » 1-10-1988/93	99,775
» » » » 20-10-1986/93	99,450
» » » » 1-11-1988/93	99,875
» » » » 18-11-1987/93	99,900
» » » » 19-12-1986/93	100,150
» » » » 1- 1-1989/94	99,300
» » » » 1- 2-1989/94	98,700
» » » » 1- 3-1989/94	99,025
» » » » 15- 3-1989/94	98,975
» » » » 1- 4-1989/94	99,400
» » » » 1- 9-1989/94	98,525
» » » » 1-10-1987/94	99,375
» » » » 1-11-1989/94	98,425
» » » » 1- 1-1990/95	98,050
» » » » 1- 2-1985/95	96,700
» » » » 1- 3-1985/95	94,750
» » » » 1- 3-1990/95	97,025
» » » » 1- 4-1985/95	93,975
» » » » 1- 5-1985/95	93,975
» » » » 1- 5-1990/95	97,950
» » » » 1- 6-1985/95	93,800
» » » » 1- 7-1985/95	94,200
» » » » 1- 7-1990/95	97,975
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
» » » » 1- 9-1985/95	94,700
» » » » 1- 9-1990/95	97,050
» » » » 1-10-1985/95	95,600
» » » » 1-10-1990/95	97,675
» » » » 1-11-1985/95	96,300
» » » » 1-11-1990/95	97,975
» » » » 1-12-1985/95	97,500
» » » » 1-12-1990/95	98,250
» » » » 1- 1-1986/96	96,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	97,200
» » » » 1- 2-1986/96	94,850
» » » » 1- 2-1991/96	96,425
» » » » 1- 3-1986/96	93,820
» » » » 1- 4-1986/96	93,320
» » » » 1- 5-1986/96	93,320
» » » » 1- 6-1986/96	92,950
» » » » 1- 7-1986/96	93,100

Certificati di credito del Tesoro	Ind.	1- 8-1986/96	93,100		
» » »	»	1- 9-1986/96	93,950		
» » »	»	1-10-1986/96	94,900		
» » »	»	1-11-1986/96	96,050		
» » »	»	1-12-1986/96	98,200		
» » »	»	1- 1-1987/97	94,900		
» » »	»	1- 2-1987/97	93,900		
» » »	»	18- 2-1987/97	93,725		
» » »	»	1- 3-1987/97	93,120		
» » »	»	1- 4-1987/97	92,820		
» » »	»	1- 5-1987/97	92,750		
» » »	»	1- 6-1987/97	92,700		
» » »	»	1- 7-1987/97	92,575		
» » »	»	1- 8-1987/97	93,550		
» » »	»	1- 9-1987/97	96		
» » »	»	1- 3-1991/98	93,800		
» » »	»	1- 4-1991/98	95,200		
» » »	»	1- 5-1991/98	95,050		
» » »	»	1- 6-1991/98	95,300		
» » »	»	1- 7-1991/98	94,050		
» » »	»	1- 8-1991/98	93,475		
» » »	»	1- 9-1991/98	93,520		
» » »	»	1-10-1991/98	94,400		
» » »	»	1-11-1991/98	94,550		
» » »	»	1-12-1991/98	94,900		
» » »	»	1- 1-1992/99	93,900		
» » »	»	1- 2-1992/99	93,375		
» » »	»	1- 3-1992/99	93,475		
» » »	»	1- 4-1992/99	94,020		
» » »	»	1- 5-1992/99	94,350		
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,275		
» » »	12,50%	1- 7-1993	98		
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,750		
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,625		
» » »	12,50%	1-10-1993	97,950		
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750		
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,650		
» » »	12,50%	17-11-1993	97,525		
» » »	12,50%	1-12-1993	97,400		
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,350		
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,050		
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,050		
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,800		
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,850		
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,600		
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,550		
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	96,400		
» » »	12,50%	1-11-1990/94	96,050		
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	94,775		
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	94,350		
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	93,100		
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	93,275		
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,850		
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	92,300		
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,300		
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,275		
» » »	12,50%	1-11-1990/97	93,300		
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	93,075		
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	93,300		
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	90,900		
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90,900		
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,700		
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	93,075		
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,600		
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,400		
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,050		

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	98,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,600
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,800
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,775
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	100,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	99,575
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	99,300
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	93,600
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M22102

N. 209

Media dei titoli del 23 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	98 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,800
» » » 21- 4-1987/94	88,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,35
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,625
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,225
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,970
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » 8,56% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,675
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,475
» » » » 1- 2-1988/93	99,450
» » » » 1- 3-1988/93	99,625
» » » » 1- 4-1988/93	99,850
» » » » 1- 5-1988/93	100,125
» » » » 1- 6-1988/93	100,250
» » » » 18- 6-1986/93	99,625
» » » » 1- 7-1988/93	100 —
» » » » 17- 7-1986/93	98,425
» » » » 1- 8-1988/93	99,950
» » » » 19- 8-1986/93	98,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,600
» » » » 18- 9-1986/93	98,900
» » » » 1-10-1988/93	99,775
» » » » 20-10-1986/93	99,575
» » » » 1-11-1988/93	100,050
» » » » 18-11-1987/93	99,925
» » » » 19-12-1986/93	100,175
» » » » 1- 1-1989/94	98,425
» » » » 1- 2-1989/94	99 —
» » » » 1- 3-1989/94	99,075
» » » » 15- 3-1989/94	99,025
» » » » 1- 4-1989/94	99,400
» » » » 1- 9-1989/94	98,575
» » » » 1-10-1987/94	99,400
» » » » 1-11-1989/94	98,425
» » » » 1- 1-1990/95	98,050
» » » » 1- 2-1985/95	97 —
» » » » 1- 3-1985/95	95,250
» » » » 1- 3-1990/95	97,150
» » » » 1- 4-1985/95	94,220
» » » » 1- 5-1985/95	94,270
» » » » 1- 5-1990/95	97,950
» » » » 1- 6-1985/95	93,970
» » » » 1- 7-1985/95	94,200
» » » » 1- 7-1990/95	97,970
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
» » » » 1- 9-1985/95	94,950
» » » » 1- 9-1990/95	97,050
» » » » 1-10-1985/95	95,600
» » » » 1-10-1990/95	97,900
» » » » 1-11-1985/95	96,700
» » » » 1-11-1990/95	97,970
» » » » 1-12-1985/95	97,950
» » » » 1-12-1990/95	98,450
» » » » 1- 1-1986/96	96,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	97,425
» » » » 1- 2-1986/96	94,950
» » » » 1- 2-1991/96	96,475
» » » » 1- 3-1986/96	94,170
» » » » 1- 4-1986/96	93,700
» » » » 1- 5-1986/96	93,650
» » » » 1- 6-1986/96	93,150
» » » » 1- 7-1986/96	93,120

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	93,100
» » » »	1- 9-1986/96	94,020
» » » »	1-10-1986/96	95,100
» » » »	1-11-1986/96	96,250
» » » »	1-12-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1987/97	95,100
» » » »	1- 2-1987/97	94,450
» » » »	18- 2-1987/97	94,050
» » » »	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	93,100
» » » »	1- 5-1987/97	93,100
» » » »	1- 6-1987/97	93,050
» » » »	1- 7-1987/97	93,070
» » » »	1- 8-1987/97	93,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,400
» » » »	1- 3-1991/98	94,120
» » » »	1- 4-1991/98	95,500
» » » »	1- 5-1991/98	94,900
» » » »	1- 6-1991/98	95,450
» » » »	1- 7-1991/98	94,600
» » » »	1- 8-1991/98	93,900
» » » »	1- 9-1991/98	94,050
» » » »	1-10-1991/98	94,750
» » » »	1-11-1991/98	95,100
» » » »	1-12-1991/98	96 —
» » » »	1- 1-1992/99	94,120
» » » »	1- 2-1992/99	93,820
» » » »	1- 3-1992/99	93,950
» » » »	1- 4-1992/99	94,320
» » » »	1- 5-1992/99	94,570
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 2-1993	99,325
» » » 12,50%	1- 7-1993	97,950
» » » 12,50%	1- 8-1993	97,900
» » » 12,50%	1- 9-1993	97,675
» » » 12,50%	1-10-1993	97,850
» » » 12,50%	1-11-1993	97,750
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	97,600
» » » 12,50%	17-11-1993	97,600
» » » 12,50%	1-12-1993	97,650
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	97,350
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	97,200
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	97,950
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	96,850
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	96,950
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	96,700
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	96,800

Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 9-1990/94		96,525
» » » 12,50%	1-11-1990/94		96,250
» » » 12,50%	1- 1-1991/96		95,200
» » » 12,50%	1- 3-1991/96		94,920
» » » 12,00%	1- 6-1991/96		93,550
» » » 12,50%	1- 9-1991/96		93,650
» » » 12,00%	1-11-1991/96		93,200
» » » 12,00%	1- 1-1992/97		92,970
» » » 12,50%	1- 6-1990/97		94,225
» » » 12,50%	16- 6-1990/97		93,280
» » » 12,50%	1-11-1990/97		93,600
» » » 12,50%	1- 1-1991/98		93,400
» » » 12,50%	19- 3-1991/98		93,350
» » » 12,00%	20- 6-1991/98		91,600
» » » 12,50%	18- 9-1991/98		91,600
» » » 12,00%	17- 1-1992/99		91,220
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001		93,670
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001		92,970
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001		91,720
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002		91,500
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	98,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,800
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	100,700
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	99,575
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	99,300
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	93,600
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M23102

N. 210

Media dei titoli del 26 ottobre 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	56,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	98 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950
» » » 21- 4-1987/94	88,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,575
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,575
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,525
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	93,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,950
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,250
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,075
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,800
» » » » 1- 1-1988/93	99,525
» » » » 1- 2-1988/93	99,550
» » » » 1- 3-1988/93	99,625
» » » » 1- 4-1988/93	99,800
» » » » 1- 5-1988/93	100,200
» » » » 1- 6-1988/93	100,350
» » » » 18- 6-1986/93	98,675
» » » » 1- 7-1988/93	100,025
» » » » 17- 7-1986/93	98,600
» » » » 1- 8-1988/93	99,900
» » » » 19- 8-1986/93	98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,525
» » » » 18- 9-1986/93	99,025
» » » » 1-10-1988/93	99,900
» » » » 20-10-1986/93	99,800
» » » » 1-11-1988/93	100,125
» » » » 18-11-1987/93	100,050
» » » » 19-12-1986/93	100,400
» » » » 1- 1-1989/94	99,500
» » » » 1- 2-1989/94	99,500
» » » » 1- 3-1989/94	99,325
» » » » 15- 3-1989/94	99,100
» » » » 1- 4-1989/94	99,500
» » » » 1- 9-1989/94	98,400
» » » » 1-10-1987/94	99,475
» » » » 1-11-1989/94	99
» » » » 1- 1-1990/95	98,625
» » » » 1- 2-1985/95	97,135
» » » » 1- 3-1985/95	96
» » » » 1- 3-1990/95	97,950
» » » » 1- 4-1985/95	94,775
» » » » 1- 5-1985/95	94,750
» » » » 1- 5-1990/95	98,475
» » » » 1- 6-1985/95	94,375
» » » » 1- 7-1985/95	94,825
» » » » 1- 7-1990/95	98,350
» » » » 1- 8-1985/95	94,700
» » » » 1- 9-1985/95	95 —
» » » » 1- 9-1990/95	97,750
» » » » 1-10-1985/95	96,175
» » » » 1-10-1990/95	98,275
» » » » 1-11-1985/95	97,550
» » » » 1-11-1990/95	98,550
» » » » 1-12-1985/95	98,275
» » » » 1-12-1990/95	98,825
» » » » 1- 1-1986/96	97,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,500
» » » » 1- 1-1991/96	97,850
» » » » 1- 2-1986/96	95,350
» » » » 1- 2-1991/96	96,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	94,900
» » » » 1- 5-1986/96	94,525
» » » » 1- 6-1986/96	93,900
» » » » 1- 7-1986/96	93,925

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	93,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,375
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,700
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,100
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,850
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,600
»	»	»	»	1- 3-1991/98	94,850
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,700
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,025
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,275
»	»	»	»	1- 7-1991/98	95,325
»	»	»	»	1- 8-1991/98	94,550
»	»	»	»	1- 9-1991/98	94,850
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,400
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,800
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,050
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94,650
»	»	»	»	1- 2-1992/99	94,550
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,700
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,700
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,050

Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,275
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,975
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	96,825
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	96,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	95,725
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	94 —
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	93,900
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	93,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,475
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	94,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	94,325
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	94,175
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92,800
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	92,750
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,375
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,300
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,300
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	92,100

Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	98,950
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,150
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,625
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,650
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	93,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,300
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	91,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,600
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	97,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	100 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,050
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99,575
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100,500
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	93,600
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M26102

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che essendosi verificata una variazione superiore al 5% della media dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano, Roma e Forlì nell'ultima settimana di ottobre 1992, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità risultano così modificati:

fettine del posteriore . . . . L/kg 16.000
punta di petto senz'osso . . . . » 8.300

92A5042

ENTE FERROVIE DELLO STATO S.p.a.

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

2) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

3) Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato di nominali lire 1.500 miliardi.

Dal 1° novembre 1992 è pagabile la cedola n. 15 d'interesse relativa al semestre maggio 1992-ottobre 1992 di cui al punto 1), nella misura del 5,30%.

Dal 16 novembre 1992 è pagabile la cedola n. 8 d'interesse relativa al semestre maggio 1992-ottobre 1992 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,644%.

Dal 15 novembre 1992 è pagabile la cedola n. 1 d'interesse relativa al semestre maggio 1992-ottobre 1992 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 6,20%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banca di Roma (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca Popolare di Sondrio.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1992, è risultato pari al 13,012%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1992, è risultato pari al 14,264%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 13,846%, equivalente al tasso semestrale del 6,70%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1992-aprile 1993, scadenza 1° maggio 1993, cedola n. 16, un interesse del 6,70%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il sedicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della tredicesima cedola (0,670%)

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'8,92%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *a)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di agosto e settembre 1992 è risultato pari al 14.541%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1992, è risultato pari al 16,723%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 15,632% equivalente al tasso semestrale del 7,53%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1992-aprile 1993, scadenza 16 maggio 1993, cedola n. 9, un interesse lordo del 7,95% pari ad un rendimento del 6,956% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di agosto e settembre 1992 è risultato pari al 14,852%;

b) per la lira interbancaria «Ribor» di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di agosto e settembre 1992, è risultato pari al 17,4799%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 16,1660% equivalente al tasso semestrale del 7,780%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1992-aprile 1993, scadenza 15 maggio 1993, cedola n. 2, un interesse lordo dell'8% pari ad un rendimento del 7% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

92A5036

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note annesse alla legge 11 febbraio 1992, n. 128, recante: «Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

La prima nota all'art. 1 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 18, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

«— Si trascrive il testo dell'art. 413 del codice di procedura civile, come modificato dal presente articolo:

"Art. 413 *(Giudice competente)*. — Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409.

Qualora non trovino applicazione le disposizione dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio"».

92A4985

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 19 agosto 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 701/1992 del 14 agosto 1992 e relativo alla specialità medicinale «FERROSTAR» alla pag. 24, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è riportato il codice della confezione 10 flaconcini orali da 40 mg, in luogo di: «*025785070*», leggasi: «*025785078*».

92A5009

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 9/7853/RR del 30 settembre 1992, alla pag. 43, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è riportato il nome della prima specialità medicinale revocata, leggasi: «*ATROMIDIN*» in luogo di: «*ANTROMIDIN*».

92A5010

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	00.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 8 0 9 2 *

L. 1.200